

tivo a questo, si è detto che, trattandosi d'interessi comuni, dovranno pure sottostare alle spese che farà il consorzio. Ora io capisco qual'è il concetto principale a cui miravano la Commissione ed il Ministero nel formulare il presente articolo; ma trattandosi di proprietari che possono e non possono far parte di questi consorzi, mi pare che sarebbe bene chiarire un poco più quando è il caso che debbono condividere le spese del consorzio, quando è il caso che non le debbono condividere. Poichè altrimenti può accadere in molte circostanze che, per alcuni interessi comuni il consorzio non guardi tanto per il sottile; e in altri casi può accadere che, trattandosi specialmente di grossi proprietari, esso trovi comodo di farli concorrere nelle spese consorziali senza che, a mio avviso, ne abbiano punto l'obbligo.

Ora dunque, dal momento che io son persuaso che Commissione e Ministero sono d'accordo nel volere con questo articolo far concorrere il proprietario nelle spese del consorzio solo allorchando sono in questione interessi comuni, io desidererei che fosse meglio chiarita la dizione, in modo che si dicesse fin d'ora chiaramente quali sono i casi di questo concorso. Così, in luogo di dire: "salvo il contribuire alle opere di comune interesse" io vorrei che si sostituissero queste parole: "quando con queste si evitino danni o ne derivino vantaggi alle loro proprietà".

E poi, siccome alla fine del comma si ripetono ancora le medesime parole *di comune interesse*, così proporrei che si dicesse: "salvo a contribuire alle opere di cui sopra".

Questi sono i piccoli emendamenti, che io propongo all'articolo, e spero che la Commissione non avrà difficoltà di accettarli, visto che nel concetto siamo perfettamente d'accordo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bonavoglia.

Bonavoglia. Per essere coerenti, e per coordinare gli articoli terzo, quinto e sesto, a me parrebbe che là dove si parla di proprietari che non aderiscono al consorzio, si dovrebbe dire "proprietari e comuni" o almeno "i proprietari interessati".

Io avrei insistito nel chiedere che si fosse aggiunta la parola "comuni", correndo una differenza fra i beni patrimoniali e i beni comunali. I beni patrimoniali sono quelli che il comune possiede come un privato qualunque; i beni comunali sono quelli sui quali i cittadini esercitano i loro usi civici. Tanto è vero che quando il Demanio vende i beni demaniali o dell'Asse ecclesiastico, abbandona al comune una parte di questi beni, pei possibili diritti che ai cittadini possano spettare,

come un equivalente all'esercizio dei diritti medesimi.

Per questa ragione a me parrebbe che la parola "comuni" fosse più adattata di quella "interessati".

Ma non insisto, una volta che la Camera ha già deciso che la parola "interessati" si debba mettere nell'articolo terzo.

Giolitti, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Giolitti, relatore. La proposta fatta dall'onorevole Arnaboldi mi pare che non cambi nulla nella sostanza a ciò che è detto nell'articolo formulato d'accordo fra il Ministero e la Commissione.

Infatti in questo articolo si dice:

"I proprietari che non aderiscono al consorzio, hanno facoltà di eseguire entro il proprio fondo, nel termine che è prescritto nel disegno dei lavori e colle norme del disegno, i lavori stessi, oltre al contribuire nel consorzio alle opere di comune interesse".

Ora che cosa può essere un'opera di comune interesse? Un'opera dalla quale parecchie persone traggono vantaggio in qualche modo. L'onorevole Arnaboldi vorrebbe che si spiegasse trattarsi qui delle opere che tendono o ad evitare un danno, o a produrre un vantaggio.

Ora, in realtà, io non saprei immaginare in qual modo si possa avere un'opera di comune interesse, quando non tenda o ad evitare un danno, o a produrre un vantaggio.

Credo per conseguenza che la proposta fatta dall'onorevole Arnaboldi, non sia che la traduzione pura e semplice in altre parole, del concetto contenuto nell'articolo della Commissione e del Ministero.

In quanto alla proposta dell'onorevole Bonavoglia, io osserverò questo: che nell'articolo 3, la Commissione e il Ministero consentirono ad ammettere che il diritto di ricorso spettasse, non ai soli proprietari, ma a tutti quelli che avevano un diritto da esercitare sul fondo. Invece, in questo articolo 6 la parola *interessati* non potrebbe stare; poichè qui si tratta di vedere chi faccia parte del consorzio, e del consorzio non possono far parte se non i proprietari.

L'onorevole Bonavoglia può essere certo che la parola *proprietari* comprende anche i comuni, poichè tanto è proprietà quella dei privati quanto quella dei comuni. L'aggiungere la parola *comuni* sarebbe aggiungere una cosa perfettamente inutile.

L'onorevole Bonavoglia ha ricordato che il co-